

esigenze dei maestri ex-provvisori, li avrebbe legati a una sede probabilmente non più desiderata.

« La graduatoria unica tra provvisori militari e provvisori non militari proposta dall'onorevole interrogante distruggerebbe un vantaggio che a favore dei primi si volle costantemente mantenuto in tutte le disposizioni in materia; chè, salva la richiesta di un biennio di servizio militare, il decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, non diversamente disponeva sull'ordine di precedenza dei gruppi di cui all'articolo 4. Il successivo decreto dell'agosto eliminò la gravissima esclusione di coloro che non avevano un biennio di servizio militare, limitò anche per essi a uno solo il concorso, pur concedendo loro di poterlo scegliere, e non innovò circa l'ordine di precedenza stabilito da disposizioni anteriori.

« Non si sarebbe potuto, infatti, nell'atto stesso in cui si facevano concessioni maggiori, distruggerle, e tanto meno distruggere quelle anteriormente fatte, come sarebbe avvenuto con la graduatoria unica.

D'altra parte, questa non potrebbe, ove venisse adottata, non estendersi a tutti i gruppi di cui all'articolo 4, con eventuale danno dei concorrenti che ora sono al secondo posto, e con turbamento anche più vasto di tutto il criterio regolatore della precedenza nell'ordine delle nomine.

« Tutto ciò si è premesso, perchè l'onorevole interrogante possa rendersi pienamente conto della disposizione del Regio decreto 29 agosto 1919, n. 1675.

« Infine, mentre, per ovvie ragioni di ordine generale, il Ministero non può più assumere alcuna iniziativa immediata, non esiterà a seguire con ogni considerazione i suggerimenti che, in sede di conversione in legge del decreto in questione, potranno venirgli quando al Parlamento sarà sottoposta la complessa e delicata materia, sulla quale l'Amministrazione cercò di equilibrare secondo giustizia i molteplici e diversi e spesso contrastanti interessi.

« Il sottosegretario di Stato

« CELLI ».

Negretti. — *Ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro.* — « Per sapere se non credano opportuno ed equo estendere anche ai maestri le migliori portate dalle tabelle allegate al decreto-legge 23 ottobre 1919 relative agli stipendi dei funzionari dello Stato; e per sapere per quali ragioni si

persiste a mantenere una ingiusta e biasimevole sperequazione tra i maestri elementari e le altre categorie degli impiegati dello Stato ogni qualvolta si prendono provvedimenti relativi agli stipendi ».

RISPOSTA. — « Con decreto 27 novembre ultimo scorso, n. 2231, furono stabilite le tabelle degli stipendi dei funzionari dello Stato appartenenti all'Amministrazione provinciale, tabelle che si dovettero predisporre tenendo presente il trattamento fatto, con particolari provvedimenti, a favore di talune categorie di funzionari provinciali. E poichè, per effetti di tale necessario coordinamento, ne risultava alterata l'armonia fra il trattamento economico del personale centrale e quello provinciale, si rese indispensabile procedere ad un ritocco delle tabelle allegate al decreto 23 ottobre ultimo scorso, n. 1971, appunto, nel fine di perequare le condizioni dei funzionari stessi.

« Il citato decreto, n. 2231, ha mirato, quindi, a correggere un illogico stato di cose, ma non ad attribuire precipuamente nuovi benefici ai funzionari dello Stato. Le tabelle invece che stabiliscono gli stipendi degli insegnanti medi ed elementari niuna relazione hanno con quelle delle quali si tratta, ed il trattamento dei detti insegnanti non è in alcun modo perequato a quello degli impiegati governativi, contemplato nel ripetuto decreto, n. 2231, del corrente anno. Esse tabelle, invero, sono fissate con provvedimenti di per sé stanti, ed il fondamento che le assiste non rimane in alcun modo colpito dalla elevazione cui accenna l'onorevole interrogante.

« Tale risposta viene data anche a nome del ministro dell'istruzione pubblica.

« Il sottosegretario di Stato per il tesoro

« BELOTTI ».

Negretti. — *Ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro.* — « Per sapere per quali ragioni mentre si è migliorato sensibilmente il trattamento di riposo di tutti gli impiegati dello Stato, non si sia provveduto anche alle pensioni dei maestri elementari, riformando il Monte Pensioni ».

RISPOSTA. — « Alle pensioni per gli insegnanti elementari provvede il Monte pensioni, istituto di previdenza, costituito su basi assicurative, il quale, in forza della sua organizzazione tecnico-finanziaria, non può concedere assegni che in relazione alle proprie disponibilità formate coi versa-